Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 giugno 2017, n. 982

Disciplina della gestione delle spese di rappresentanza.

Assente il Presidente della Giunta Regionale, sulla base dell'istruttoria espletata dal direttore amministrativo del Gabinetto e confermata dal Capo di Gabinetto, riferisce quanto segue l'Assessore alla Qualità dell'ambiente, dott. Domenico Santorsola:

Come noto, le politiche di contenimento della spesa pubblica hanno portato ad una progressivo ricorso alla riduzione dei costi legati alla macchina organizzativa degli enti pubblici, ed in particolare a quelle voci di spesa che non incidono sulla spesa corrente.

Nell'ambito di tali cespiti sono annoverabili anche le spese di rappresentanza intese come quelle spese necessarie a mantenere e/o accrescere il prestigio dell'Ente all'esterno in occasione di visite istituzionali, manifestazioni, ricorrenze che rappresentano al tempo stesso lustro e prestigio di una istituzione pubblica.

A tal proposito, occorre richiamare l'orientamento oramai consolidato della giurisprudenza contabile che, in materia di spese di rappresentanza si è più volte soffermata sulla tipologia di tali spese, con particolare riferimento ai principi e ai criteri da seguire nella loro individuazione.

Da uno scrutinio delle molteplici pronunce, emerge il principio secondo cui le spese di rappresentanza nonché quelle per pubblicità, convegni, mostre, possono essere legittimamente sostenute dagli Enti purché si verifichino le seguenti condizioni:

- 1) Stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Ente;
- 2) Necessità della P.A. ad una proiezione esterna ovvero ad intrattenere pubbliche relazioni con soggetti estranei, diretta a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'ente, inteso quale elevata considerazione anche sul piano formale del suo ruolo ed ella sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale per il miglior perseguimento dei suoi fini istituzionali;
- 3) Previsione della spesa in uno specifico stanziamento di bilancio.

Orbene, benché la Corte dei Conti abbia tracciato il perimetro degli obblighi e delle limitazioni in materia di spese di rappresentanza, nell'Ordinamento normativo vigente manca una disciplina regolamentare specifica che identifichi le varie tipologie di spesa da ricondurre in tale ambito.

Occorre dunque, in omaggio ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa, che l'Ente pubblico si doti di un atto che, per esigenze di rappresentatività che rispondono all'interesse pubblico, per un verso individui le tipologie di eventi legittimanti a sopportare una spesa di rappresentanza e per l'altro disciplini procedimentalmente l'iter, anche sotto il profilo contabile.

La Regione Puglia, per il vero, si è dotata di apposita disciplina, approvata dalla Giunta regionale con DGR n.124 del 02/03/2005.

Occorre, però, armonizzare la relativa disciplina con i recenti indirizzi della giurisprudenza contabile, al fine di corrispondere in maniera più adeguata ed attuale al pubblico interesse.

L'Ufficio di Gabinetto ha, pertanto, redatto l'allegata Disciplina che, tenendo conto dei suddetti rilievi, definisce l'ambito di applicazione relativamente alle spese di rappresentanza, ne fornisce un elenco ristretto e ne prevede le eventuali ipotesi di deroga, attribuisce al Presidente della Giunta ed agli Assessori la titolarità di procedere, tipica del loro ruolo istituzionale, definisce la fase della gestione amministrativa.

Si propone, pertanto, di approvare - con il presente atto - l'allegato Documento "Linee-Guida per la definizione della gestione della spese di rappresentanza".

Copertura finanziaria — D.Lgs. n.118/2011 e ss. mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art.4 comma 4 lett. K della legge regionale n.7/97;

Il Presidente della Giunta regionale, sulla base di quanto innanzi riferito, propone alla Giunta Regionale l'adozione del presente provvedimento ai sensi della L.R. n. 7/2004 "Statuto della Regione Puglia";

LA GIUNTA

Udita la relazione e la proposta dell'Assessore alla Qualità dell'Ambiente, Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate:

- di approvare il Documento "Linee-Guida per la definizione della gestione delle spese di rappresentanza", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla Direzione amministrativa del Gabinetto di dare seguito ai connessi adempimenti;
- di pubblicare il presente atto nel B.U.R.P.

Il segretario della Giunta dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta dott. Domenico Santorsola



INDICE

Premesse

- 1. Art. 1 Disposizione Generale
- 2. Art. 2 Gestione delle Spese di Rappresentanza
- 3. Art. 3 Tipologie di spese ammissibili
- 4. Art. 4 Modalità di gestione delle spese di rappresentanza
- 5. Art. 5 Liquidazione, pagamento, rendicontazione delle spese
- 6. Art. 6 Rinvio
- 7. Art. 7 Entrata in vigore



Premesse:

Con la riforma del dettato costituzionale (Titolo V), le Regioni hanno assunto un maggiore ruolo istituzionale sia a livello territoriale che nazionale. Conseguentemente, ai Presidenti delle Regioni è stato attribuito un ruolo importante nell'esercizio delle loro funzioni di rappresentanza.

In tale ambito, prerogativa dei Presidenti di Regione, assume carattere di rilevanza giuridica l'attività di gestione delle spese di rappresentanza.

Al fine di aggiornare e modificare l'attuale disciplina delle spese di rappresentanza, in mancanza di una normativa di carattere generale in materia che definisca la categoria di tali spese ed i relativi requisiti di legittimità, si rende necessario individuarne i criteri facendo riferimento alle numerose sentenze ed atti della giurisprudenza amministrativa e contabile che si sono pronunciate sull'argomento e che costituiscono, ad oggi, indirizzo consolidato.



Art. 1 Disposizione generale

Il presente atto detta disposizioni riguardanti le linee guida per il sostenimento e la gestione delle spese di rappresentanza.

Art. 2 Gestione delle Spese di Rappresentanza

- 1. Il presente atto, disciplina le spese di rappresentanza sostenute dall'Amministrazione Regionale per consentire al Presidente della Regione, agli Assessori Regionali, nonché ai soggetti autorizzati, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, forme di promozione, ospitalità, manifestazioni di ossequio e di considerazione nel rispetto dei sequenti principi:
- a) stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'Amministrazione regionale, coniugata a un migliore perseguimento delle finalità di quest'ultima;
- b) mantenimento o accrescimento del prestigio dell'Amministrazione regionale, suscitando su di essa, sulle sue iniziative e finalità, l'interesse e l'attenzione di ambienti e di soggetti istituzionali qualificati, regionali, nazionali o internazionali;
- c) proiezione all'esterno delle attività dell'Amministrazione regionale per assicurare vantaggi qualificati.
- 2. Le spese di rappresentanza devono rispondere a criteri di ragionevolezza, di congruità e di proporzionalità all'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo al grado di rappresentatività dei soggetti a favore dei quali vengono sostenute, e delle circostanze temporali e modali dell'attività svolta.

Art. 3 Tipologie di spese ammissibili

1. Titolare della funzione di rappresentanza è il Presidente della Giunta Regionale, le attività di rappresentanza possono essere esercitate in via ordinaria anche dai componenti della Giunta Regionale. Le attività di rappresentanza possono essere delegate dal Presidente al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, designato a rappresentario in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili



componenti della Giunta regionale.

- 2. Sono da considerarsi spese di rappresentanza in particolare le seguenti tipologie:
- a) spese per l'ospitalità di personalità o autorità estranee alla Regione, in occasione di incontri di lavoro, riunioni, convegni, visite ufficiali promosse dagli organi dell'Amministrazione stessa, ivi comprese colazioni, piccole consumazioni, beni di consumo e quant'altro necessario per la piccola ristorazione;
- b) spese per colazioni, pranzi, rinfreschi, consumazioni, addobbi floreali in occasione di incontri, visite, iniziative ufficiali o di altre manifestazioni (quali, ad esempio, inaugurazioni, convegni, congressi) promosse dall'Amministrazione Regionale ovvero da altri soggetti istituzionali alle quali la Regione aderisce, in considerazione dell'importanza ad esse attribuita;
- c) spese per omaggi (quali, ad esempio, targhe, medaglie, coppe, pubblicazioni, oggetti di artigianato, fiori, oggetti simbolici e simili) offerti a personalità italiane o straniere, ai componenti di delegazioni, italiane o straniere, o a eventuali loro accompagnatori in occasione di visite, di incontri ufficiali o di altre manifestazioni simili promosse in regione ovvero in occasione di visite, nelle rispettive sedi, a personalità in Italia o all'estero, da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1;
- d) spese per deposizioni di corone in occasione di cerimonie commemorative, nonché, quale espressione di lutto, in occasione di eventi che colpiscono i sentimenti della comunità regionale.
- 3. Sono, comunque, escluse dalle spese di rappresentanza le spese:
- a) aventi natura di liberalità;
- b) sostenute per la promozione di altro ente, anche se collegato;
- c) sostenute nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio tra la Regione e i soggetti beneficiari e per incontri con carattere di ripetitività, non riconducibili ai principi di cui all'articolo 1, comma 1;
- d) per incontri con soggetti esterni privi del requisito della rappresentatività dell'ente o organismo a cui appartengono;
- e) a favore di qualificati rappresentanti di soggetti esterni controllati o collegati all'Amministrazione regionale.

Art. 4 Modalità di gestione delle spese di rappresentanza

1. Alla gestione delle spese di rappresentanza provvede la Direzione



Amministrativa dell'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Regione, con il supporto del responsabile del Cerimoniale, con apposito fondo istituito con la Legge Regionale del 22 giungo 1981 n. 32 "Fondo di rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale".

- 2. Le spese sono ordinate dal Presidente della Giunta Regionale o, in sua vece, dal Capo di Gabinetto della Giunta Regionale ovvero dall'Assessore Regionale interessato.
- 3. Il Dirigente Amministrativo provvederà, previa istruzione del responsabile del Cerimoniale, ad emettere formale autorizzazione di spesa o ordinativo di pagamento all'Economo Cassiere Centrale della Sezione Provveditorato- Economato per gli Uffici operanti presso la Presidenza della Giunta Regionale, per l'attivazione delle procedure di competenza previste dalla normativa regionale vigente e conseguenti direttive.

Art. 5 Liquidazione, pagamento, rendicontazione delle spese

- 1. Le spese di rappresentanza, ai fini della loro liquidazione, devono essere motivate a cura del soggetto ordinatore e sostenute da idonea documentazione giustificativa in originale, o in copia conforme nei casi consentiti dalla legge. Per ogni singola spesa devono essere indicate e sottoscritte le circostanze e i motivi che hanno indotto a sostenerla, con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito e alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché le generalità e la qualifica dei soggetti che ne hanno beneficiato.
- 2. Al pagamento delle spese provvederà, su specifico ordine di pagamento del Direttore Amministrativo controfirmato, ove necessario, dal responsabile del Cerimoniale, l'Economo Cassiere Responsabile degli Uffici operanti presso la Presidenza della Giunta Regionale, con i fondi accreditati al cassiere Centrale, a valere sui capitoli e sugli esercizi finanziari di competenza.

Art. 6 *Rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni in materia di Contabilità generale dello Stato.



Art. 7 Entrata in vigore

- 1. La presente Disciplina entra in vigore con l'approvazione della relativa Delibera da parte della Giunta regionale.
- 2. Con l'applicazione del presente atto deve intendersi superata la disciplina di cui alla D.G.R. n. 124 del 02/03/2005, per quanto incompatibile, e cessano di avere efficacia tutte le norme emanate in precedenza sulla gestione delle spese di rappresentanza.